

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, DEL D.L. N. 74/2012 ED AI SENSI DELL'ART. 1 DEL D.L. N. 74/2014

Ordinanza n. 3 del 28 Aprile 2016

**Approvazione della direttiva disciplinante i criteri, l'entità e le modalità per il riconoscimento dei contributi per i danni conseguenti alla tromba d'aria del 30 aprile 2014 verificatasi nei Comuni di Castelfranco Emilia e Nonantola in provincia di Modena in attuazione dell'art. 1, comma 6 e comma 7, lettere a) e b), dell'art. 4, comma 7, e dell'art. 5, comma 6, della direttiva approvata con ordinanza commissariale n. 14 del 14 novembre 2014 e per i danni alle unità immobiliari destinate all'uso abitativo ed in corso di costruzione o ristrutturazione alla data della tromba d'aria del 30 aprile 2014, della tromba d'aria del 3 maggio 2013 e degli eventi alluvionali del 17-19 gennaio 2014 equiparate alle abitazioni secondarie.**

**VISTI:**

- il decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 2014, n. 93 e recante "*Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia Romagna colpite dal terremoto del 20 e del 29 maggio 2012 e dai successivi eventi alluvionali ed eccezionali avversità atmosferiche, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali*", con il quale si autorizza il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Commissario delegato per la ricostruzione connessa al sisma del maggio 2012 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 74/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2012, ad operare per l'attuazione degli interventi per il ripristino e la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica ed a garantire il coordinamento delle attività e degli interventi previsti limitatamente ai comuni già colpiti dal sisma del maggio 2012 ed interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013 e dalla tromba d'aria del 30 aprile 2014, limitatamente, per tale ultimo evento, a quelli per i quali venga dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 225/1992;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 8 agosto 2014, pubblicata nella G.U. n. 192 del 20 agosto 2014, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza della tromba d'aria che il giorno 30 aprile 2014 ha colpito il territorio dei comuni di Nonantola e Castelfranco Emilia in provincia di Modena;

**VISTI**, in particolare, i commi 5 e 7 dell'articolo 1 del decreto legge n. 74/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 93/2014 ai sensi dei quali il Commissario delegato:

- può destinare complessivamente 210 milioni di euro, di cui 160 milioni nel 2014 e 50 milioni nel 2015, alla copertura degli oneri per contributi ai soggetti privati danneggiati dagli eventi in parola e per i più urgenti interventi connessi al programma di messa insicurezza idraulica dei territori colpiti dall'alluvione nonché per il ripristino di opere

- pubbliche o di interesse pubblico, beni culturali, strutture pubbliche adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie; ricreative, sportive e religiose, edifici di interesse storico-artistico che abbiano subito danni a seguito di tali eventi;
- stabilisce, tra l'altro, sulla base dei danni verificatisi, priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi necessari per la ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro dei privati cittadini e per la ripresa dell'operatività delle attività economiche, definendo a tal fine i requisiti soggettivi ed oggettivi e le modalità di asseverazione dei danni subiti, anche prevedendo procedure semplificate per i danni di importo inferiore alla soglia determinata dalla stesso Commissario delegato e nel limite delle risorse disponibili di cui sopra;

#### **RICHIAMATE:**

- l'ordinanza commissariale n. 2 del 5 giugno 2014, *“Approvazione della direttiva disciplinante i criteri, le modalità e i termini per la concessione di contributi per gli interventi di ripristino della funzionalità degli immobili ad uso abitativo danneggiati dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013 verificatasi in alcuni comuni delle province di Bologna e Modena e dagli eventi alluvionali del 17-19 gennaio 2014 verificatisi in alcuni comuni della provincia di Modena”* - modificata dall'ordinanza commissariale n. 8/2014 - che, a valere sulle risorse finanziarie, annualità 2014 (160 milioni di euro) di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legge n. 74/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 93/2014, ha quantificato in € 50.000.000,00, la provvista necessaria a far fronte ai contributi per i danni subiti dai soggetti privati in conseguenza degli eventi calamitosi ivi previsti;
- l'ordinanza commissariale n. 10 del 27 agosto 2015 *“Rimodulazione della provvista finanziaria destinata alla copertura dei contributi relativi ai danni agli immobili ad uso abitativo, ai beni mobili ivi ubicati e ai beni mobili registrati danneggiati a seguito della tromba d'aria del 3 maggio 203 verificatasi in alcuni comuni delle province di Bologna e Modena, degli eventi alluvionali del 17-19 gennaio 2014 e della tromba d'aria del 30 aprile 2014 verificatisi in alcuni comuni della provincia di Modena”* con la quale, per le ragioni ivi indicate, la provvista di € 50.000.000,00 di cui sopra è stata rimodulata in € 35.000.000,00;
- l'ordinanza commissariale n. 3 del 13 marzo 2015 *“Approvazione della direttiva disciplinante i criteri, l'entità e le modalità per il riconoscimento dei contributi per i danni conseguenti alla tromba d'aria del 3 maggio 2013 verificatasi in alcuni comuni delle province di Bologna e Modena e agli eventi alluvionali del 17-19 gennaio 2014 verificatisi in alcuni comuni della provincia di Modena, in attuazione dell'art. 1, comma 6 e comma 7, lettere a) e b), dell'art. 4, comma 8, e dell'art. 5, comma 6, della direttiva approvata con ordinanza commissariale n. 2 del 5 giugno 2014, come modificata dall'ordinanza commissariale n. 8 del 24 luglio 2014”*;
- l'ordinanza commissariale n. 14 del 14 novembre 2014 *“Approvazione della direttiva disciplinante i criteri, le modalità e i termini per la concessione di contributi per gli interventi di ripristino della funzionalità degli immobili ad uso abitativo danneggiati dalla*

*tromba d'aria del 30 aprile 2014 verificatasi nei comuni di Nonantola e Castelfranco Emilia in provincia di Modena”;*

**DATO ATTO** che la direttiva approvata con ordinanza commissariale n. 14/2014 rinvia ad un eventuale successivo provvedimento:

- § la definizione dei criteri, entità e modalità per l'eventuale riconoscimento dei contributi relativi alle fattispecie di cui:
- all'articolo 1, comma 6, ovvero ai danni alle unità immobiliari non adibite, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario o di un terzo e i danni ai beni mobili danneggiati o distrutti ivi ubicati;
  - all'articolo 1, comma 7, lettera a), ovvero ai danni alle abitazioni principali, ai beni mobili ivi ubicati, e alle parti comuni danneggiate di un immobile in conseguenza dell'evento calamitoso di cui alla medesima direttiva, inagibili – alla data di tale evento - in conseguenza del sisma del maggio 2012;
  - all'articolo 1, comma 7, lettera b), ovvero all'abitazione principale danneggiata del proprietario o di un terzo - ed ai beni mobili danneggiati ivi ubicati - nel caso in cui il proprietario sia deceduto dopo aver presentato la scheda di segnalazione danni o la domanda di contributo ai sensi della medesima direttiva e tale abitazione si configuri per gli eventuali eredi come abitazione non principale;
- § il riconoscimento del contributo per la parte eccedente il massimale di €85.000,00 e fino al 100% della stessa nei casi di cui:
- all'articolo 4, comma 7, ovvero per i danni alle abitazioni principali;
  - all'articolo 5, comma 6, ovvero per i danni alle parti comuni danneggiate di un immobile.

**DATO ATTO**, altresì, che la direttiva approvata con ordinanza commissariale n. 14/2014 all'articolo 2, commi 8 e 9, ha stabilito che i soggetti interessati ai contributi di cui alle fattispecie previste all'articolo 1, comma 6, e comma 7, lettere a) e b), della medesima direttiva presentassero comunque la domanda di contributo entro il termine perentorio del 15 gennaio 2015;

**RICHIAMATE** le ordinanze commissariali:

- n. 1 dell'8 giugno 2012, recante *“Misure per il coordinamento istituzionale degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori colpiti dal sisma dei giorni 20 e 29 maggio 2012. Costituzione del Comitato istituzionale e di indirizzo”;*
- n. 1 del 5 giugno 2014, recante *“Misure per il coordinamento istituzionale degli interventi desinati alla ricostruzione, all'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica limitatamente ai Comuni del territorio dell'Emilia Romagna già colpiti dal sisma del 2012, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014 nonché dalla tromba d'aria verificatasi il 3 maggio 2013”*, con la quale si è stabilito che il Comitato istituzionale e di indirizzo per il sisma 2012, nella composizione ristretta ai rappresentanti degli Enti locali interessati dagli eventi alluvionali del 17-19 gennaio 2014 e dalla tromba

d'aria del 3 maggio 2013 provveda ad assicurare il necessario raccordo istituzionale tra gli enti interessati, concordare e valutare le misure, iniziative ed interventi necessari al superamento dell'emergenza;

**RILEVATO** che:

- i Comuni interessati, nella seduta ristretta del Comitato istituzionale tenutasi il 3 febbraio 2016, hanno rappresentato la necessità, non appena conclusa la fase istruttoria prevista dalla direttiva approvata con ordinanza commissariale n. 14/2014 di provvedere alla definizione dei criteri, entità e modalità per il riconoscimento dei contributi relativi alle fattispecie e alla parte eccedente l'importo di €85.000,00 di cui si è detto sopra;
- all'esito dell'attività istruttoria delle domande di contributo presentate entro il termine perentorio del 15 gennaio 2015 si è accertato un fabbisogno finanziario che consente, a valere sulle risorse finanziarie disponibili, di procedere al riconoscimento anche dei contributi in parola nei limiti e secondo i criteri condivisi in sede di Comitato istituzionale;

**RITENUTO**, peraltro:

- di equiparare alle unità immobiliari non adibite, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario o di un terzo ossia alle abitazioni a disposizione del proprietario con dimora saltuaria (abitazioni secondarie), quelle non abitate dal proprietario neppure saltuariamente, in quanto alla data dell'evento calamitoso non erano state completate le opere di costruzione o ristrutturazione delle medesime unità immobiliari, purché a tale data tali unità risultassero - da documentazione avente data certa ed antecedente a tale evento e già acquisita agli atti del Comune o comunque producibile al Comune - quali costruzioni stabili, dotate di copertura e riconoscibili per i loro caratteri morfologico-funzionali e destinate all'uso abitativo;
- di stabilire che l'equiparazione e le condizioni di cui sopra valgano, oltre che per le unità immobiliari destinate all'uso abitativo e danneggiate dalla tromba d'aria del 30 aprile 2014 per le quali sia stata presentata la relativa domanda di contributo entro il termine perentorio del 15 gennaio 2015 ai sensi della direttiva approvata con ordinanza commissariale n. 14/2014, anche per le unità immobiliari destinate all'uso abitativo e danneggiate dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013 e dagli eventi alluvionali del 17-19 gennaio 2014 per le quali sia stata presentata la relativa domanda di contributo entro il termine perentorio dell'8 agosto 2014 ai sensi della direttiva approvata con ordinanza commissariale n. 2/2014 e s.m.i.;
- di stabilire che per le unità immobiliari in questione, equiparate alle abitazioni secondarie, ai fini dell'accesso al contributo, gli interventi di costruzione o ristrutturazione - non completati alla data della tromba d'aria del 3 maggio 2013, degli eventi alluvionali del 17-19 gennaio 2014 e della tromba d'aria del 30 aprile 2014 - debbano essere ultimati entro i termini perentori previsti per l'esecuzione dei lavori di ripristino dei danni conseguenti a tali eventi al fine sia di verificare la sussistenza del requisito della conformità delle opere alle disposizioni urbanistiche ed edilizie sia di scongiurare che ammaloramenti e degradi cui sono più facilmente soggette le opere incomplete vanifichino le finalità del contributo;

**RITENUTO**, pertanto, di approvare la direttiva in allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, recante in oggetto “*Direttiva disciplinante i criteri, l’entità e le modalità per il riconoscimento dei contributi per i danni conseguenti alla tromba d’aria del 30 aprile 2014 verificatasi nei Comuni di Castelfranco Emilia e Nonantola in provincia di Modena in attuazione dell’art. 1, comma 6 e comma 7, lettere a) e b), dell’art. 4, comma 7, e dell’art. 5, comma 6, della direttiva approvata con ordinanza commissariale n. 14 del 14 novembre 2014 e per i danni alle unità immobiliari destinate all’uso abitativo ed in corso di costruzione o ristrutturazione alla data della tromba d’aria del 30 aprile 2014, della tromba d’aria del 3 maggio 2013 e degli eventi alluvionali del 17-19 gennaio 2014, equiparate alle abitazioni secondarie*”;

**DATO ATTO** che agli oneri per far fronte alla copertura dei contributi spettanti secondo i criteri e nei limiti previsti nella direttiva in allegato 1 alla presente ordinanza - la cui stima iniziale di € 93.000,00 è stata ridefinita in circa € 51.000,00 - si provvederà a valere sulla somma di € 35.000.000,00 di cui al punto 1 del dispositivo della richiamata ordinanza commissariale n. 10/2015, quota parte dell’annualità 2014 di 160 milioni di euro di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 74/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 93/2014;

**RITENUTO**, altresì, in riferimento alla tromba d’aria del 3 maggio 2013 e agli eventi alluvionali del 17-19 gennaio 2014, di prevedere che:

- i Comuni interessati - che hanno accertato economie nell’ambito dei procedimenti di concessione dei contributi di cui alle ordinanze commissariali n. 2/2014 e s.m.i. e n. 3/2015 a valere sulle somme ad essi a tal fine già liquidate con le ordinanze commissariali n. 12/2014, n.13/2014, n. 15/2014 e n. 13/2015 - possano utilizzare tali economie per la copertura dei contributi eventualmente spettanti per le unità immobiliari danneggiate ed equiparate alle abitazioni secondarie di cui si è detto in precedenza;
- la proroga del termine per l’esecuzione degli interventi di cui all’articolo 6, comma 2, dell’ordinanza commissariale n. 3/2015 possa essere concessa dai Comuni anche per l’esecuzione degli interventi di cui all’articolo 2 della medesima ordinanza n. 3/2015, qualora l’ammontare dei danni ammissibili a contributo su cui calcolare la percentuale ivi prevista del 50% sia superiore all’importo di €85.000,00;

**RITENUTO**, infine - in considerazione del processo di riordino istituzionale di cui alla L.R. n. 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” che all’articolo 19 prevede che le funzioni di protezione civile già attribuite alle Province sono esercitate dall’Agenzia regionale di protezione civile - di stabilire che gli elenchi riepilogativi a rendiconto delle pratiche definite e liquidate dai Comuni per la tromba d’aria del 3 maggio 2013, gli eventi alluvionali del 17-19 gennaio 2014 e la tromba d’aria del 30 aprile 2014 siano trasmesse al Commissario delegato, ai fini della previa verifica, per il tramite, non delle Province di Bologna e Modena come previsto dalle ordinanze commissariali n. 2/2014 e s.m.i., n. 14/2014, n. 3/2015, e dalla direttiva in allegato 1 alla presente ordinanza, ma per il tramite dell’Agenzia regionale di protezione civile, una volta completato il processo di riorganizzazione della medesima Agenzia;

**RAVVISATA**, peraltro, l'opportunità di dare atto che qualora in sede di rendiconto delle somme erogate ai Comuni interessati per tutti e tre gli eventi calamitosi sopraindicati siano accertate delle economie, queste dovranno essere restituite al Commissario delegato secondo le istruzioni ed entro i termini temporali che verranno comunicati ai medesimi Comuni;

**VISTI:**

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile" e successive modifiche;
- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile";
- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agazia regionale di protezione civile";

**DISPONE**

Per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare la direttiva in allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, recante in oggetto "*Direttiva disciplinante i criteri, l'entità e le modalità per il riconoscimento dei contributi per i danni conseguenti alla tromba d'aria del 30 aprile 2014 verificatasi nei Comuni di Castelfranco Emilia e Nonantola in provincia di Modena in attuazione dell'art. 1, comma 6 e comma 7, lettere a) e b), dell'art. 4, comma 7, e dell'art. 5, comma 6, della direttiva approvata con ordinanza commissariale n. 14 del 14 novembre 2014 e per i danni alle unità immobiliari destinate all'uso abitativo ed in corso di costruzione o ristrutturazione alla data della tromba d'aria del 30 aprile 2014, della tromba d'aria del 3 maggio 2013 e degli eventi alluvionali del 17-19 gennaio 2014 equiparate alle abitazioni secondarie*";
2. di dare atto che agli oneri per far fronte alla copertura dei contributi spettanti secondo i criteri e nei limiti previsti nella direttiva in allegato 1 alla presente ordinanza, stimati in circa €51.000,00, si provvederà a valere sulla somma di €35.000.000,00 di cui al punto 1 del dispositivo dell'ordinanza commissariale n. 10 del 27 agosto 2015, quota parte dell'annualità 2014 di 160 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 74/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 93/2014;
3. di prevedere, in riferimento alla tromba d'aria del 3 maggio 2013 e agli eventi alluvionali del 17-19 gennaio 2014, che :
  - i Comuni interessati - che hanno accertato economie nell'ambito dei procedimenti di concessione dei contributi di cui alle ordinanze commissariali n. 2/2014 e s.m.i. e n. 3/2015 a valere sulle somme ad essi a tal fine già liquidate con le ordinanze commissariali n. 12/2014, n. 13/2014, n. 15/2014 e n.

13/2015 - possano utilizzare tali economie per la copertura dei contributi eventualmente spettanti per le unità immobiliari danneggiate ed equiparate alle abitazioni secondarie di cui si è detto nelle premesse;

- la proroga del termine per l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 6, comma 2, della direttiva approvata con ordinanza commissariale n. 3/2015 possa essere concessa dai Comuni anche per l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 2 della medesima direttiva, qualora l'ammontare dei danni ammissibili a contributo su cui calcolare la percentuale ivi prevista del 50% sia superiore all'importo di €85.000,00;
4. di stabilire che gli elenchi riepilogativi a rendiconto delle pratiche definite e liquidate dai Comuni per la tromba d'aria del 3 maggio 2013, gli eventi alluvionali del 17-19 gennaio 2014 e la tromba d'aria del 30 aprile 2014 siano trasmesse al Commissario delegato, ai fini della previa verifica, per il tramite, non delle Province di Bologna e Modena come previsto dalle ordinanze commissariali n. 2/2014 e s.m.i., n. 14/2014, n. 3/2015 e dalla direttiva in allegato 1 alla presente ordinanza, ma per il tramite dell'Agenzia regionale di protezione civile, una volta completato il processo di riorganizzazione della medesima Agenzia;
  5. di dare atto che eventuali economie, accertate dai Comuni interessati sulle somme ad essi erogate e rendicontate per tutti e tre gli eventi calamitosi negli elenchi riepilogativi di cui al precedente punto 4, dovranno essere restituite al Commissario delegato secondo le istruzioni ed entro i termini temporali che verranno comunicati ai medesimi Comuni;
  6. di pubblicare la presente ordinanza e la direttiva di cui al punto 1 nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT);
  7. di stabilire che la presente ordinanza e la direttiva di cui al punto 1 entrano in vigore dal giorno successivo a quello della relativa pubblicazione sul BURERT.
- Bologna

Stefano Bonaccini

Firmato digitalmente

Direttiva disciplinante i criteri, l'entità e le modalità per il riconoscimento dei contributi per danni conseguenti alla tromba d'aria del 30 aprile 2014 verificatasi nei Comuni di Castelfranco Emilia e Nonantola in provincia di Modena in attuazione dell'art. 1, comma 6 e comma 7, lettere a) e b), dell'art. 4, comma 7, e dell'art. 5, comma 6, della direttiva approvata con ordinanza commissariale n. 14 del 14 novembre 2014 e per i danni alle unità immobiliari destinate all'uso abitativo ed in corso di costruzione o ristrutturazione alla data della tromba d'aria del 30 aprile 2014, della tromba d'aria del 3 maggio 2013 e degli eventi alluvionali del 17-19 gennaio 2014 equiparate alle abitazioni secondarie

## Art. 1

### Finalità e ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione

1. La presente direttiva disciplina i criteri, l'entità e le modalità per il riconoscimento dei contributi per i danni conseguenti alla tromba d'aria del 30 aprile 2014, nel seguito denominato evento calamitoso, in attuazione dell'art. 1, comma 6 e comma 7, lettere a) e b), dell'art. 4, comma 7, e dell'art. 5, comma 6, della direttiva approvata con ordinanza commissariale n. 14 del 14 novembre 2014, ovvero per:
  - i danni alle unità immobiliari non adibite, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario o di un terzo (abitazioni secondarie) e i danni ai beni mobili danneggiati o distrutti ivi ubicati (art. 1, comma 6);
  - i danni alle abitazioni principali, ai beni mobili ivi ubicati, e alle parti comuni danneggiate di un immobile in conseguenza dell'evento calamitoso e, alla data di tale evento, inagibili in conseguenza del sisma del maggio 2012 (art. 1, comma 7, lettera a);
  - i danni all'abitazione principale danneggiata del proprietario o di un terzo - ed ai beni mobili danneggiati ivi ubicati - nel caso in cui il proprietario sia deceduto dopo aver presentato la scheda di segnalazione danni o la domanda di contributo e tale abitazione si configuri per gli eventuali eredi come abitazione non principale (art. 1, comma 7, lettera b);
  - i danni alle abitazioni principali e alle parti comuni di immobili, i cui oneri eccedano il massimale di €85.000,00 quale contributo riconosciuto all'esito dell'istruttoria della relativa domanda (art. 4, comma 7, e art. 5, comma 6).

2. I contributi di cui alla presente direttiva sono riconosciuti nei soli casi in cui la relativa domanda sia stata presentata, in forza di quanto prescritto dalla direttiva approvata con ordinanza commissariale n. 14/2014, entro il termine perentorio del 15 gennaio 2015.
3. La perizia asseverata di cui all'articolo 8 della direttiva approvata con ordinanza commissariale n. 14/2014, ove, ricorrendone l'obbligo, non sia stata allegata alla domanda di contributo, deve essere presentata al Comune entro il termine perentorio di 30 giorni successivi all'entrata in vigore della presente direttiva, decorso inutilmente il quale il Comune assegna all'interessato, affinché provveda, un termine congruo e comunque non superiore a 30 giorni, precisandogli che, in caso di inottemperanza, la domanda di contributo è inammissibile.
4. In presenza di polizza assicurativa e di indennizzi già percepiti, la quietanza liberatoria e la relazione di perizia della Compagnia di assicurazioni devono essere presentate al Comune entro 30 giorni successivi all'entrata in vigore della presente direttiva, ove non siano già state allegate alla domanda di contributo se percepiti al momento della relativa presentazione; diversamente, vanno comunque presentate al Comune entro il termine del **31 maggio 2017** previsto all'articolo 6 della presente direttiva o di una sua eventuale proroga ove ricorrano i casi previsti al comma 2 di tale articolo.
5. Per tutto quanto non diversamente previsto dalla presente direttiva si applicano le disposizioni di cui alla direttiva approvata con ordinanza commissariale n. 14/2014.
6. In riferimento alle unità immobiliari equiparate alle abitazioni secondarie dal successivo articolo 2, comma 3, e danneggiate dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013 e dagli eventi alluvionali del 17-19 gennaio 2014 si applicano, per tutto quanto non diversamente previsto dalla presente direttiva, le disposizioni di cui alla direttiva approvata con ordinanza commissariale n. 2/2014, modificata dall'ordinanza commissariale n. 8/2014, ed alla direttiva approvata dall'ordinanza commissariale n. 3/2015.

## Art. 2

### **Danni alle unità immobiliari non adibite, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario o di un terzo e danni ai beni mobili danneggiati o distrutti ivi ubicati**

1. Nel caso previsto all'articolo 1, comma 6, della direttiva approvata con ordinanza commissariale n. 14/2014, ovvero di danni alle unità immobiliari non adibite alla data dell'evento calamitoso ad abitazione principale del proprietario o di un terzo e di danni ai beni mobili ivi ubicati, si applica l'articolo 4 di tale direttiva, fatto salvo quanto disposto nel seguente comma 2.
2. La percentuale del 100%, per la determinazione del contributo relativo ai danni alle abitazioni e ai beni mobili ivi ubicati rispettivamente prevista al comma 3 e al comma 5

dell'articolo 4 della direttiva approvata con ordinanza commissariale n. 14/2014 è ridotta al 50% con la precisazione che:

- per le abitazioni, non si applica il massimale di €85.000,00;
  - per i beni mobili resta fermo il massimale di €15.000,00.
3. Alle abitazioni di cui al comma 1 del presente articolo sono equiparate le unità immobiliari danneggiate dalla tromba d'aria del 30 aprile 2014 per le quali sia stata presentata la relativa domanda di contributo entro il termine perentorio del 15 gennaio 2015 ai sensi della direttiva approvata con ordinanza commissariale n. 14/2014 e le cui opere di costruzione o ristrutturazione non siano state completate alla data dell'evento calamitoso, purché alla stessa data tali unità immobiliari risultassero - da documentazione avente data certa ed antecedente a tale evento e già acquisita agli atti del Comune o comunque producibile al Comune - quali costruzioni stabili, dotate di copertura e riconoscibili per i loro caratteri morfologico-funzionali e destinate all'uso abitativo. L'equiparazione e le condizioni previste nel primo periodo del presente comma 3 valgono anche per le unità immobiliari destinate all'uso abitativo e danneggiate dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013 e dagli eventi alluvionali del 17-19 gennaio 2014 per le quali sia stata presentata la relativa domanda di contributo entro il termine perentorio dell'8 agosto 2014 ai sensi della direttiva approvata con ordinanza commissariale n. 2/2014, modificata dall'ordinanza n. 8/2014. Per l'accesso al contributo di cui al presente articolo, sia gli interventi di ripristino dei danni conseguenti ai tre eventi calamitosi che gli interventi di costruzione o ristrutturazione non completati alla data di tali eventi devono essere ultimati entro il termine perentorio del **31 maggio 2017** di cui all'articolo 6 della presente direttiva, salva la possibilità di proroga prevista al comma 2 di tale articolo, qualora l'importo dei danni sia superiore all'importo di €85.000,00.

### Art. 3

#### **Danni ad abitazioni, ai beni mobili ivi ubicati, e alle parti comuni danneggiate di un immobile in conseguenza della tromba d'aria del 30 aprile 2014 e - alla data di tale evento - inagibili in conseguenza del sisma del maggio 2012. Divieto di cumulo dei contributi**

1. Nel caso previsto all'articolo 1, comma 7, lettera a), della direttiva approvata con ordinanza commissariale n. 14/2014 ovvero di danni alle abitazioni principali, ai beni mobili ivi ubicati, per effetto della tromba d'aria del 30 aprile 2014 e - alla data di tale evento - inagibili in conseguenza del sisma del maggio 2012 come da ordinanza sindacale di sgombero, la data a cui occorre fare riferimento per considerare l'unità immobiliare quale abitazione principale è quella del sisma del 20 e 29 maggio 2012.
2. Fatto salvo quanto previsto ai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo, nel caso in cui alla data del sisma del 20 e 29 maggio 2012:
  - l'unità immobiliare fosse adibita ad abitazione principale del proprietario o del terzo o di eventuali eredi del proprietario e quest'ultimo sia deceduto dopo aver presentato la scheda di segnalazione del danno o la domanda di

- contributo, si applica l'articolo 4 della direttiva approvata con ordinanza commissariale n. 14/2014 e, in caso di eventuale eccedenza del massimale di €85.000,00, si applica l'articolo 5 della presente direttiva;
- l'abitazione non fosse adibita ad abitazione principale di eventuali eredi del proprietario eventualmente deceduto dopo aver presentato la scheda di segnalazione danni o la domanda di contributo, si applica l'articolo 4 della presente direttiva;
  - l'unità immobiliare non fosse adibita ad abitazione principale del proprietario o di un terzo, si applica l'articolo 2 della presente direttiva.
3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo, per i danni alle parti comuni danneggiate di un immobile - di cui all'articolo 1, comma 7, lettera a), della direttiva approvata con ordinanza commissariale n. 14/2014 - si applica l'articolo 5 di tale direttiva e, in caso di eventuale eccedenza del massimale di €85.000,00 si applica l'articolo 5 della presente direttiva.
  4. Non è consentito cumulare i contributi per danni agli stessi elementi strutturali e di finitura e agli stessi impianti tecnologici della medesima unità immobiliare e delle medesime parti comuni di un immobile causati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e dalla tromba d'aria del 30 aprile 2014.
  5. Il divieto di cumulo non opera nei casi in cui ricorrano le seguenti condizioni, da accertarsi da parte dei Comuni nella fase dell'istruttoria, ovvero nel caso in cui il danno preesistente e conseguente al sisma:
    - a) sia già stato riparato in tutto o in parte;
    - b) abbia subito nel corso della sua riparazione ulteriori aggravamenti in conseguenza della tromba d'aria;
    - c) riguardi porzioni dell'abitazione o parti comuni di un immobile diverse da quelle danneggiate dalla tromba d'aria.
  6. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 5 l'interessato deve dimostrare di avere già sostenuto, alla data della tromba d'aria, le spese per la riparazione già eseguita oppure la sussistenza dell'obbligazione a corrisponderne il corrispettivo all'impresa esecutrice. Il Comune, ove non ne sia già in possesso, richiede all'interessato la documentazione comprovante tale circostanza, assegnandogli a tal fine un termine congruo e comunque non superiore a 30 giorni, decorso inutilmente il quale la domanda di contributo per i danni conseguenti alla tromba d'aria è inammissibile.
  7. Ove si accerti il divieto di cumulo dei contributi - che quindi ricorre nel caso in cui i danni da sisma non siano stati ancora riparati e abbiano interessato gli stessi elementi strutturali e di finitura e gli stessi impianti tecnologici della medesima unità immobiliare e delle medesime parti comuni di un immobile danneggiati dalla tromba d'aria - il Comune richiede all'interessato di rinunciare per iscritto a uno dei contributi, assegnandogli a tal fine un termine congruo e comunque non superiore a 30 giorni, decorso inutilmente il quale la domanda di contributo per i danni conseguenti alla tromba d'aria è inammissibile.

#### Art. 4

##### **Decesso del proprietario dell'abitazione danneggiata e/o dei beni mobili danneggiati ivi ubicati**

1. Nel caso previsto all'articolo 1, comma 7, lettera b), della direttiva approvata con ordinanza commissariale n. 14/2014 ovvero di danni all'abitazione e ai beni mobili ivi ubicati il cui proprietario sia deceduto dopo la presentazione della scheda di segnalazione danni o della domanda di contributo, quest'ultimo è riconosciuto agli eredi - per i quali l'abitazione danneggiata non si configuri alla data dell'evento calamitoso come abitazione principale - nella misura del 50% e secondo le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente direttiva.
2. Nel caso di cui al precedente comma 1 la documentazione comprovante la spesa sostenuta, da presentare al Comune entro il termine perentorio di cui all'articolo 6 della presente direttiva, può essere intestata al proprietario deceduto e/o agli eredi.
3. Per gli interventi previsti nella presente direttiva e nella direttiva approvata con ordinanza commissariale n. 14/2014 riguardanti sia i beni immobili, sia i beni mobili sia i beni mobili registrati, qualora il decesso del proprietario si verifichi dopo la presentazione della documentazione di spesa e prima che il Comune proceda alla liquidazione o all'ordinativo di pagamento del contributo, quest'ultimo è pagato agli eventuali eredi.

#### Art. 5

##### **Contributo per i danni alle abitazioni principali e alle parti comuni di un immobile eccedente il massimale di €85.000,00**

1. Nei casi previsti all'articolo 4, comma 7, e all'articolo 5, comma 6, della direttiva approvata con ordinanza commissariale n. 14/2014 il contributo per la parte eccedente il massimale di €85.000,00 è riconosciuto, applicando un'aliquota percentuale progressiva su ogni scaglione della parte eccedente, come di seguito specificato:
  - per la parte eccedente €85.000,00 e fino a €200.000,00, aliquota del 70%;
  - per la parte eccedente € 200.000,00 e fino a €300.000,00, aliquota del 80%;
  - per la parte eccedente €300.000,00, aliquota del 90%.

#### Art. 6

##### **Termini per l'esecuzione degli interventi e la presentazione della documentazione di spesa**

1. Gli interventi di ripristino delle abitazioni distrutte o danneggiate e delle parti comuni danneggiate di un immobile previsti nella presente direttiva devono essere eseguiti e comprovati con la documentazione di spesa di cui all'articolo 10 della direttiva approvata con ordinanza commissariale n. 14/2014, da trasmettersi al

Comune, a pena di esclusione dal contributo, entro il termine perentorio del **31 maggio 2017**, fatto salvo un diverso termine, previsto o richiamato da specifiche disposizioni della presente direttiva.

2. Su richiesta dei soggetti interessati, il termine del **31 maggio 2017** di cui al precedente comma 1 può essere prorogato dal Comune per un periodo da esso ritenuto congruo in ragione della specificità della situazione e comunque non superiore a 6 mesi, decorsi inutilmente i quali si determina la decadenza dal contributo, qualora ricorra uno dei seguenti casi:
  - interventi di cui all'articolo 3 della presente direttiva ovvero interventi sulle abitazioni o le parti comuni di un immobile, danneggiate dalla tromba d'aria del 30 aprile 2014 e - alla data di tale evento - inagibili per effetto del sisma del maggio 2012;
  - interventi di cui all'articolo 5 della presente direttiva, ovvero interventi per i quali è riconosciuto il contributo per la parte eccedente il massimale di € 85.000,00;
  - interventi di cui all'articolo 2 della presente direttiva, qualora l'ammontare dei danni ammissibili a contributo su cui calcolare la percentuale ivi prevista del 50% sia superiore all'importo di €85.000,00.
3. La spesa per la riparazione dei danni ai beni mobili o l'acquisto di beni mobili equivalenti a quelli distrutti o danneggiati e non riparabili, ubicati nelle abitazioni per le quali si applica la presente direttiva, deve essere sostenuta e comprovata con la documentazione di spesa di cui all'articolo 10 della direttiva approvata con ordinanza commissariale n. 14/2014, da trasmettersi al Comune, a pena di esclusione dal contributo, entro il termine perentorio del **31 maggio 2017**, salvo la proroga di cui al precedente comma 2.

## **Art. 7**

### **Istruttoria delle domande, tempi e modalità di liquidazione dei contributi**

1. I Comuni provvedono entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente direttiva a completare l'istruttoria delle domande di contributo presentate - in forza di quanto prescritto dalla direttiva approvata con ordinanza commissariale n. 14/2014 - entro il termine perentorio del 15 gennaio 2015.
2. Nei casi in cui alla data di entrata in vigore della presente direttiva:
  - la spesa ammissibile a contributo sia già stata sostenuta e la relativa documentazione sia già stata presentata al Comune, quest'ultimo procede - entro 30 giorni dal completamento dell'istruttoria o, comunque, entro 30 giorni dal trasferimento ad esso delle risorse finanziarie da parte del Commissario delegato - alla erogazione dei contributi spettanti ai beneficiari;

- la spesa ammissibile a contributo non sia stata ancora sostenuta, il Comune provvede all'erogazione del contributo spettante entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione di spesa.
3. Entro il **31/07/2017** o, nei casi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 6 della presente direttiva, entro 30 giorni dalla scadenza della proroga ivi prevista, i Comuni trasmettono, per il tramite della Provincia di Modena, al Commissario delegato un elenco riepilogativo, previamente verificato da tale Provincia, a rendiconto delle pratiche definite e liquidate, salvo che entro la suddetta data sia giunto a compimento il processo di riorganizzazione dell'Agenzia regionale di protezione civile conseguente alla L. R. n. 13/2015; in quest'ultimo caso, su espresse indicazioni dell'Agenzia, i Comuni trasmetteranno a quest'ultima gli elenchi a rendiconto per la previa e relativa verifica.

## **Art. 8**

### **Entrata in vigore della direttiva**

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna